



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10397

Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 23 del 26/03/2015

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014).

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
MIGLIORATI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
FRACASSI ANNARITA	VICE SINDACO	Presente
BIANCHINI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
SPINELLI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
LAZZARINI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti N° 5

Totale assenti N° 0

Partecipa alla adunanza Il Segretario Comunale Sig. **Moschella dott. Santi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Migliorati Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
 - buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
 -

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2009 avente ad oggetto “ricognizione, ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) delle partecipazioni societarie del Comune di Poncarale – Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni” con cui è stata operata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Poncarale, autorizzando, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento della partecipazione societaria da parte del Comune di Poncarale alla società pubblica COGEME s.p.a. con sede in Rovato che ha, per oggetto, l’esercizio in proprio e/o per gli enti locali, nonché di soggetti terzi, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, della gestione di servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali, per la quota pari allo 0,010% corrispondente a n. 136 azioni del valore nominale di € 3,10 ciascuna e quindi complessivamente € 421,60;

Ritenuto di procedere alla vendita delle predette quote di partecipazione, in quanto ritenute non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell’ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta;
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano;
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l’adozione delle singole azioni;
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell’efficienza, dell’economicità e dell’efficacia gestionale;
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Visto il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni*”

societarie” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato B**) e la relativa Relazione Tecnica al Piano;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, sulla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1[^], del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione;

Preso atto dei parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, sulla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. . 49, comma 1[^], del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

- 1) **di approvare** e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato B**) e la relativa Relazione Tecnica al Piano;
- 2) **di invitare** il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio Comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
- 3) **di disporre**:
 - la trasmissione del Piano suddetto, una volta approvato, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- 4) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 come risultato da separata votazione;

1.AMBITO GIURIDICO

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione s’ ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;
- tutela della concorrenza e del mercato.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2.GRUPPI SOCIETARI COINVOLTI NEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2009 avente ad oggetto “ricognizione, ai sensi deli artt. 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) delle partecipazioni societarie del Comune di Poncarale – Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni” con cui è stata operata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Poncarale, autorizzando, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento della partecipazione societaria da parte del Comune di Poncarale alla società pubblica COGEME s.p.a. con sede in Rovato che ha, per oggetto, l’esercizio in proprio e/o per gli enti locali , nonché di soggetti terzi, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, della gestione di servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali, per la quota pari allo 0,010% corrispondente a n. 136 azioni del valore nominale di € 3,10 cadauna e quindi complessivamente € 421,60;

PARTECIPAZIONI AZIONARIE NELLA SOCIETA' COGEME s.pa.

Il Comune di Poncarale detiene n. 136 azioni del valore nominale di € 3,10 cadauna e quindi complessivamente € 421,60.

Complessivamente la partecipazione corrisponde allo 0,010% del capitale sociale. La Società ha come oggetto l’esercizio in proprio e/o per gli enti locali , nonché di soggetti terzi, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, della gestione di servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali.

Si intende procedere alla vendita delle predette quote di partecipazione, in quanto ritenute non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

3. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E TEMPISTICA ATTUATIVA

Si provvederà alla cessione delle 136 azioni in quanto ritenute non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, secondo quanto stabilito dall’art. 5 dello Statuto della COGEME S.p.A. e come di seguito descritto:

In caso di cessione di azioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione d’acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute. Il socio cedente **dovrà comunicare con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni di cessione.**

Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, informa tutti gli altri soci con lettera raccomandata, affinché gli stessi **entro 90 gg.** da tale comunicazione informino per iscritto il Consiglio di Amministrazione sulla loro volontà di acquisto.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, il Consiglio di Amministrazione informa a mezzo di lettera raccomandata gli altri soci che hanno esercitato il diritto di prelazione in tutto o in parte, i quali potranno sostituirsi a lui nell’acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri **trenta giorni.**

Esaurita la procedura sopra prevista, la società avrà diritto di prelazione sulle azioni eventualmente invendute, qualora vi siano utili distribuibili e riserve disponibili ai sensi dell’art. 2357, comma 1, cod. civ., nei limiti della relativa capienza e comunque con i limiti stabiliti dall’art. 2357 cod.civ. ed alle condizioni di prezzo stabilite dall’Assemblea, che ne ha deliberato la costituzione, ma il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare di avvalersi del diritto di prelazione, dandone

comunicazione ai soci offerenti la vendita entro i successivi **60 giorni**. In caso di inesistenza o incapienza di utili distribuibili e riserve disponibili, il Consiglio di amministrazione potrà altresì designare nella delibera, in alternativa alla società e alle stesse condizioni, in tutto o in parte altri acquirenti aventi le caratteristiche soggettive di cui al primo comma del presente articolo.

Non esisteranno diritti di prelazione per le vendite di azioni proprie in possesso della società realizzate a sensi dell'art. 2357 ter cod. civ

4. RISPARMI ECONOMICI DA CONSEGUIRE CON L'ADOZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

Non sono al momento quantificabili i risparmi economici, in quanto l'operazione mira alla vendita delle predette quote di partecipazione, in quanto ritenute non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Seduta della Giunta Comunale del 26/03/2015
Delibera N. 23

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014).

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica**.

Lì, 26/03/2015

F.to Il Responsabile del Servizio
Moschella dott. Santi

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile**.

Lì, 26/03/2015

F.to Il Responsabile Area Finanziaria
Pagati rag. Primo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Migliorati Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to Moschella dott. Santi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE:

- copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
- la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con prot. n° _____ ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U.

Poncarale, li 09/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to Moschella dott. Santi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Poncarale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Moschella dott. Santi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Poncarale, li 09/04/2015

Il Segretario Comunale
MOSCHELLA DOTT. SANTI